



Prot. 210 /vf

Como, 27 maggio 2016

A tutti  
I PERITI INDUSTRIALI  
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

## CIRCOLARE 13/2016

**Periti industriali  
laureati**

Direttamente dalla rassegna stampa del Consiglio Nazionale, pubblichiamo questa importantissima notizia che coinvolge e coinvolgerà per il futuro, tutti i periti industriali.

La laurea per i periti industriali d'ora in poi è stabilita da una legge dello Stato, la Camera ha approvato il 25 maggio u.s., con 268 sì, 121 no e 9 astenuti, il DL "recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca" che sancisce l'obbligo di una laurea triennale per coloro che vogliono iscriversi all'albo dei periti industriali. Il provvedimento, che dopo il via libera di Montecitorio senza modifiche, è convertito in legge, prevede inoltre, un periodo transitorio di cinque anni che consentirà ai diplomati, di vecchio e nuovo ordinamento, di iscriversi all'ordine. "Con questo principio", ha commentato il presidente del Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati Giampiero Giovanetti, il "legislatore italiano ha voluto ascoltare le esigenze dei 45mila periti industriali iscritti negli albi che restano a pieno titolo nel quadro delle professioni intellettuali di stampo europeo". Nello specifico il titolo professionale di perito industriale, solo ed esclusivamente per chi vorrà iscriversi all'albo di categoria, non spetterà più "ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici", ma "a coloro che sono in possesso della laurea prevista dall'articolo 55, comma 1, del Dpr 328/01. Si tratta di un tassello importante per i periti industriali che da anni si battono per elevare il proprio titolo di studio per esercitare la professione, dal momento che al formazione tecnica di livello secondario, tradizionale punto di riferimento, è andata sempre più depauperandosi, risultando oggi del tutto inadeguata e non in linea con le norme europee. "Finalmente possiamo affermare che il Parlamento ha reso coerente il nostro ordine professionale al quadro europeo delle qualifiche" ha aggiunto ancora Giovanetti, "assecondando anche quanto stabilito dal "Primo rapporto italiano di referenziazione delle qualifiche al Quadro europeo Eqf", approvato in Conferenza Stato/Regioni il 20/12/2012", che prevede per l'esercizio di una professione il possesso di un titolo accademico, corrispondente, norme alla mano, al VI livello (lettera D direttiva 35/05). Solo con una laurea triennale, quindi, il professionista italiano non sarà discriminato rispetto a quello europeo, e se vorrà lavorare in un paese membro della Ue non sarà più costretto a sostenere una serie infinita di esami, frutto di misure compensative, per vedersi riconosciuto il titolo professionale conseguito in Italia". La norma, inoltre, rappresenta un vantaggio anche per gli attuali iscritti all'albo con diploma che potranno usufruire del principio dell'assimilazione contenuto nella Direttiva qualifiche (n. 36/05), secondo il quale se in uno Stato membro viene innalzata la formazione di

DAL CNPI

**Posta elettronica certificata**

accesso ad una professione, come è accaduto in questo caso, gli attuali iscritti che si trovano con un titolo di studio inferiore, sono automaticamente equiparati ad un livello superiore. *“Quindi nulla cambia per gli attuali iscritti all’albo con il diploma che resteranno con le stesse competenze e potranno innalzare il loro titolo di studio, solo se vorranno, anche potendo usufruire degli accordi siglati recentemente tra il Cnpi e gli atenei”. “Siamo molto soddisfatti del risultato”, ha chiuso infine Giovanetti, “e speriamo così di aver aperto una strada che potrà essere seguita anche da altre categorie analoghe alla nostra. Per noi, si tratta solo di un punto di partenza. Il prossimo passaggio che ci attende adesso è la creazione di un percorso triennale professionalizzante su cui siamo impegnati da mesi in collaborazione con le istituzioni universitarie”.*

Lo scorso aprile è scaduto il contratto con la Società Aruba SpA, per la fornitura gratuita del servizio individuale di casella di posta elettronica certificata a favore dei periti industriali iscritti nei rispettivi Albi provinciali. Come ricorderete il contratto venne stipulato dall’Eppi nel 2013 quando fu introdotta l’obbligatorietà per tutti i professionisti di possedere una PEC e di comunicarla ai propri Collegi; l’iniziativa servì proprio per agevolare, nella prima fase, questo nuovo adempimento.

Per il futuro, il suddetto servizio resterà in regime di convenzione alle condizioni economiche e tecniche, che trovate allegate alla presente circolare; ciò permetterà di favorire comunque la continuità operativa e la convenienza economica. Per i periti industriali non iscritti all’Ente di previdenza, il modesto costo sarà a loro carico.

Infatti dal mese di maggio, i colleghi non iscritti all’Ente di previdenza, (si tratta normalmente dei possessori della casella [perind.pec.it](mailto:perind.pec.it)), riceveranno direttamente da Aruba una e-mail con indicate le modalità per l’adesione alla succitata convenzione e, quindi, il rinnovo della casella PEC. Resta salva la facoltà dell’iscritto di rivolgersi a fornitori alternativi del servizio, comunicando tempestivamente al proprio collegio la nuova casella PEC.

Per i periti industriali che attiveranno per la prima volta il servizio, sarà disponibile nella propria area riservata della piattaforma Albo Unico, la sezione dedicata alla PEC, con il codice convenzione necessario per fruire delle condizioni economiche agevolate.

**Isolamento acustico, la nuova norma UNI EN ISO 16283-3:2016**

L’UNI, Ente italiano di normazione, ha pubblicato la norma *UNI EN ISO 16283-3:2016: “Misure in opera dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio – Parte 3: Isolamento acustico di facciata”,* che sostituisce la UNI 11572 del 2015.

Con la pubblicazione della parte 3 della UNI EN ISO 16283-3:2016, viene completamente aggiornato il pacchetto normativo in merito alla misura in opera dei requisiti acustici passivi degli edifici.

Ecco i principali indici di valutazione:

- $R'w$ , indice di valutazione del potere fonoisolante apparente (riferito a misure in opera)
- $L'_{nw}$ , indice di valutazione del livello di rumore di calpestio in opera
- $D2m,nt,w$ , indice di valutazione dell’isolamento acustico di facciata normalizzato rispetto al tempo di riverberazione

La norma specifica le procedure per determinare l’isolamento acustico per via aerea di elementi di facciata (metodi di elementi) e facciate intere (metodi globali) attraverso misurazioni della pressione sonora.

**Per realizzare una pergotenda ci vuole il permesso di costruire?**

Consiglio di Stato  
Sentenza 27.04.2016,  
n. 1619

I risultati di prova possono essere utilizzati per quantificare, valutare e confrontare l'isolamento acustico per via aerea in ambienti ammobiliati o dove il campo sonoro può o non approssimarsi ad un campo diffuso.

In riferimento alle pergotende (ma anche pergolati e tettoie) non è sempre chiaro il limite entro cui esse possono rientrare nel regime dell'**edilizia libera** o delle **nuove costruzioni** e quindi in quali casi sia necessario il titolo abilitativo. Il Consiglio di Stato, con la recente **sentenza 1619 del 27 aprile 2016**, cerca di chiarire quali sono i casi in cui le pergotende, in relazione a consistenza, caratteristiche costruttive e caratteristiche funzionali, costituiscono o meno un'opera edilizia soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo.

La fattispecie riguarda la realizzazione da parte di un privato di 2 strutture in alluminio su un terrazzo, così composte:

- **Struttura 1:** struttura di alluminio anodizzato atta ad ospitare una tenda retrattile in materiale plastico comandata elettricamente. Detta struttura risulta ancorata ai muri perimetrali del fabbricato e al muretto di parapetto del terrazzo; risulta altresì sorretta da pali, sempre in alluminio anodizzato, che poggiano sul pavimento del terrazzo. La struttura che occupa una superficie di circa 34 mq risulta tamponata sui due lati liberi da tendine plastiche, scorrevoli all'interno di binari, comandate elettricamente e da teli plastici fissi (timpano e frangivento) inseriti nelle strutture di alluminio anodizzato
- **Struttura 2:** struttura in alluminio anodizzato atta ad ospitare un tenda retrattile in materiale plastico comandata elettricamente. Detta struttura risulta ancorata ai muri perimetrali del fabbricato e al plateatico pavimentato predetto. La struttura che occupa una superficie di circa 15 mq risulta tamponata sui due lati liberi da lastre in vetro mobili "a pacchetto" munite di supporti che, manualmente, scorrono in appositi binari e da vetro fisso (timpano) inseriti nelle strutture di alluminio anodizzato

Un altro inquilino, mettendo in dubbio la temporaneità dell'utilizzazione delle pergotende, ne contesta la legittimità; conseguentemente il Comune dispone l'ordinanza di demolizione delle opere abusive.

Presentato ricorso al Tar Lazio avverso l'ordine di demolizione, i giudici di primo grado lo respingono. Il proprietario propone, quindi, ricorso in appello al Consiglio di Stato, sottolineando come l'opera realizzata rientrasse nell'ambito di attività edilizia libera (art.6 dpr n. 380/2001) e non di ristrutturazione edilizia e quindi non assoggettabile al rilascio del permesso di costruire.

Il Consiglio di Stato afferma che, stando al principio generale, tutte le nuove costruzioni e gli interventi di ristrutturazione edilizia di un certo rilievo sono sempre soggetti al rilascio del permesso di costruire; tuttavia (articolo 3, comma 1, lettera e.5, del dpr 380/2001, Testo unico edilizia), le opere precarie non hanno necessità di alcun titolo e ad esse sono assimilati gli interventi di arredo (articolo 6, lettera e, del dpr).

Il presupposto da cui partono i giudici è che le pergotende non sono configurabili a priori come strutture "precarie" e non si connotano cioè per una temporaneità della loro utilizzazione, ma piuttosto per costituire un elemento di migliore fruizione dello spazio, stabile e duraturo.

Laddove la struttura non è realizzata per un utilizzo continuativo, si può dedurre una precarietà e quindi la conseguente posa in opera senza titolo abilitativo. In caso contrario, occorre il titolo edilizio.

Secondo i giudici, l'opera principale non è la struttura in sé (composta da elementi in alluminio), bensì la tenda quale elemento di protezione dal sole e agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dell'esterno dell'unità abitativa. In definitiva, in relazione alle 2 pergotende, il CdS analizza separatamente le 2 strutture:

- Struttura 1: trattasi di struttura temporanea unicamente destinata al sostegno di un elemento di arredo consistente in una tenda retrattile; l'intervento può essere realizzato in edilizia libera e non richiede il permesso di costruire
- Struttura 2: la natura e la consistenza del materiale utilizzato (il vetro viene comunemente usato per la realizzazione di pareti esterne delle costruzioni) fa sì che la struttura di alluminio anodizzato si configuri non più come mero elemento di supporto di una tenda, ma venga piuttosto a costituire la componente portante di un manufatto, che assume consistenza di vera e propria opera edilizia, connotandosi per la presenza di elementi di chiusura che, realizzati in vetro, costituiscono vere e proprie tamponature laterali

Pertanto, la Struttura 1 non ha bisogno di titolo abilitativo; mentre la Struttura 2, presentando elementi strutturali in vetro, richiederebbe titolo edilizio. In definitiva, il CdS ordina la rimozione dei soli timpani in vetro della Struttura 2.

<https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=EPRYRHF2WRVOIGDWT3AJE6N3GI&q=>

#### Nuova norme CEI

E' stata pubblicata, e disponibile sul CEI Webstore, la seguente norma CEI: **CEI 23-51** - Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare".

La norma si applica ai quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare realizzati assemblando involucri vuoti, conformi alla Norma Sperimentale CEI 23-49, oppure classificati GP secondo la Norma CEI EN 60670-24 con dispositivi di protezione ed apparecchi che nell'uso ordinario dissipano una potenza non trascurabile.

La norma fornisce le prescrizioni per la realizzazione, la verifica e le prove. Sono inoltre contenuti allegati per la dichiarazione di conformità alla regola dell'arte, per la verifica dei limiti di sovratemperatura ed alcuni esempi applicativi.

<http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx>

#### Controlli fiscali 2016, l'Agenzia delle Entrate cambia completamente le regole

Basta con la caccia all'errore formale e l'accanimento verso i piccoli sbagli! La lotta all'evasione condotta dall'Agenzia delle Entrate cambia passo.

Al centro dell'operato ci sarà sempre più il dialogo con i contribuenti, la trasparenza ed un approccio chiaro, semplice e privo di preconcetti saranno fondamentali per far percepire la correttezza e la proporzionalità dell'azione di contrasto.

Prevista invece intensificazione e lotta senza quartiere alle forme di evasione più gravi e alle frodi, fenomeni contro i quali l'Agenzia mette in campo, oltre a tecniche innovative (incrocio delle banche dati), una chiara ed intensa azione di contrasto anche nei confronti di chi per mestiere idea o facilita sistemi evasivi complessi.

Questi i principi cardine della **circolare n. 16/E 2016** dell'Agenzia delle Entrate sulle strategie di prevenzione e contrasto dell'evasione 2016, con cui si propone gli ambiziosi obiettivi di ridurre il tax gap, migliorare la qualità dell'accertamento e ridurre l'invasività dei controlli.

Tra le sfide del 2016, l'Amministrazione cercherà di affinare sempre di più la qualità dei controlli, evitando lo spreco di energie in contestazioni puramente

formali o di ammontare esiguo e concentrandosi piuttosto su concrete e rilevanti situazioni di rischio.

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/Circolari/Archivio+circolari/Circolari+2016/Aprile+2016/Circolare+16E+del+28+aprile+2016/Cir16e+del+28.04.16.pdf>

**Contabilizzazione del calore e detrazione fiscale: si applica il 50% o il 65%?**

Agenzia Entrate  
Circ. 08.05.2016, n. 16

L'agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti ad alcuni quesiti formulati dai CAF e dagli operatori del settore relativi alle spese detraibili. Tra le altre questioni affrontate, ha anche chiarito quando è possibile usufruire della detrazione del 65% per l'installazione dei dispositivi di contabilizzazione del calore e quando, invece, è possibile sfruttare "solo" la detrazione del 50%.

Contabilizzazione del calore e obbligo di installazione valvole termostatiche

L'articolo 9, comma 5, del *dls* 102/2014, prevede che è obbligatoria, nei condomini e negli edifici polifunzionali, l'installazione delle valvole termostatiche per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale.

La data entro cui installare i dispositivi è fissata al 31 dicembre 2016.

Qualora, l'uso di tali contatori non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, sono installati sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all'interno delle unità immobiliari.

Contabilizzazione del calore, detrazione del 50% o 65%

L'Agenzia chiarisce che se i dispositivi di contabilizzazione del calore sono installati in concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, le relative spese sono ammesse alla detrazione del 65%, per un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

Lo stesso vale in caso di pompe: installazione di dispositivi di contabilizzazione in concomitanza della sostituzione dell'impianto esistente con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia. Se, invece, i dispositivi di contabilizzazione del calore sono installati senza che sia sostituito, integralmente o parzialmente, l'impianto di climatizzazione invernale ovvero nel caso in cui quest'ultimo sia sostituito con un impianto che non presenta le caratteristiche tecniche richieste ai fini della citata detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, le relative spese sono ammesse alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lett. h) del TUIR nella misura attuale del 50% trattandosi di intervento finalizzato al conseguimento di risparmio energetico.

**Ritardo consegna dei lavori: l'appaltatore non può richiedere i danni se non ha esercitato il diritto di recesso**

Trib. Napoli  
13.04.2016.  
Ruolo Generale  
3617/2012

L'art. 10 del dpr 1063/62, comma 7 (poi ripreso dal dpr 207/2010) stabilisce che se la consegna dei lavori non avviene nel termine stabilito per colpa dell'Amministrazione, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto.

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso, l'appaltatore ha diritto al rimborso dall'Amministrazione appaltante di spese e danni; qualora l'istanza dell'impresa non è accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha comunque diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.

La Corte di Appello di Napoli è tornata sulla questione a seguito della richiesta di danni avanzata dall'impresa appaltatrice a causa del ritardo della consegna dei lavori da parte del Comune.

In primo grado, l'impresa aveva chiesto il pagamento di 175.000 euro di risarcimento danni dovuti ai maggiori oneri per la ritardata consegna del cantiere da parte della stazione appaltante; l'Ente, a sua volta, aveva chiesto il rigetto della domanda, sostenendo che l'appaltatore non aveva esercitato la facoltà di recesso dal contratto e dunque non poteva vantare alcun diritto.

Il Tribunale respingeva la richiesta di risarcimento danni avanzata dall'impresa.

Il giudice di primo grado osservava che, se l'amministrazione appaltante non consegna i lavori nel termine di legge, l'appaltatore ha diritto di recedere dal contratto in base all'art. 10 del dpr 1063/1962. Solo se esercita questa facoltà può chiedere il risarcimento dei danni; al contrario, se non dichiara di recedere, implica che ha ritenuto il lavoro ancora eseguibile senza ulteriori oneri.

L'impresa appaltatrice, dunque, presentava appello sostenendo che l'articolo 10 disciplina solo le ipotesi in cui il vincolo giuridico nasce al momento della consegna dei lavori. Nel caso in esame, invece, prima della consegna del cantiere, l'impresa avrebbe già effettuato alcune attività preparatorie. La consegna, quindi, costituiva solo l'osservanza di un obbligo già in corso d'opera.

In definitiva, anche la Corte d'Appello ha respinto quanto avanzato dall'appaltatore: l'articolo 10 non lascia spazio a interpretazioni che consentano di effettuare differenziazioni in ragione delle specificità dei singoli casi. Inoltre, chiariscono i giudici, la norma dispone che, dopo il recesso, l'appaltatore ha diritto al rimborso non solo delle spese contrattuali, ma anche delle altre spese da lui effettivamente sostenute.

---

### Trabattelli - la guida Inail che comunica attraverso le immagini

L'Inail ha pubblicato la *nuova collana "Quaderni per immagini"*, una serie di guide in materia di sicurezza e prevenzione nei cantieri edili.

Al fine di garantire un elevato livello di sicurezza dei lavoratori e superare anche le barriere linguistiche, la comunicazione delle norme e procedure di prevenzione negli opuscoli avviene in modo ancor più efficace ed immediato: attraverso immagini altamente dettagliate. Pur eliminando completamente i testi, i disegni riescono a fornire un elevato numero di informazioni circa il corretto utilizzo delle misure di prevenzione da adottare per prevenire il rischio di caduta dall'alto. Il testo introduttivo e le didascalie di riferimento alle immagini sono disponibili in più lingue (italiano, inglese, francese, rumeno e albanese).

I trabattelli sono utilizzati in molteplici attività svolte nei cantieri temporanei o mobili, laddove vi è la necessità di spostarsi rapidamente all'interno del luogo di lavoro ed operare ad altezze non particolarmente elevate.

La pubblicazione fornisce informazioni sulla tipologia più idonea che il datore di lavoro deve scegliere tenendo conto dei seguenti fattori:

- le dimensioni dell'impalcato
- l'altezza massima in base alla presenza o all'assenza di vento
- la classe di carico
- il tipo di accesso agli impalcati (scala a rampa, scala a gradini scala a pioli inclinata, scala a pioli verticale)
- i carichi orizzontali e verticali che possono contribuire a rovesciarlo
- le condizioni del terreno
- l'uso di stabilizzatori, sporgenze esterne e/o zavorre
- la necessità degli ancoraggi

Nelle immagini vengono ben individuate le diverse tipologie, le modalità di utilizzo e montaggio del trabattello, ossia:

- trabattello con scala a gradini (inclinazione  $35^\circ = a = 55^\circ$ )
- trabattello con scala a pioli inclinata (inclinazione  $60^\circ = a = 75^\circ$ )
- trabattello con scala a pioli verticale
- trabattello con montaggio dal basso
- utilizzo di un trabattello multiplo (se previsto dal fabbricante)
- utilizzo di due trabattelli con scala a pioli verticale
- trabattello con telaio parapetto (montaggio dal basso)
- montaggio di un trabattello
- trabattello per altezze elevate
- trabattello per utilizzo su scale

<http://www.asqsinergie.com/assets/2016/04/quaderno-inail-trabattelli.pdf>

**Scavi a cielo aperto, i sistemi di protezione nella guida Inail con immagini dettagliate**

Nei cantieri temporanei o mobili relativi a manufatti interrati, come ad esempio attività di costruzione o manutenzione delle reti infrastrutturali o fondazioni, particolare riguardo deve essere prestato ai sistemi di protezione degli scavi a cielo aperto, al fine di prevenire il rischio di seppellimento a cui i lavoratori sono esposti.

L'Inail ha pubblicato la guida "**Sistemi di protezione degli scavi a cielo aperto**", facente parte della collana *Quaderni per immagini*.

La pubblicazione offre uno strumento agile per la formazione dei lavoratori, committenti e datori di lavoro, utile anche per il miglioramento dell'organizzazione delle piccole e medie imprese. Grazie ad una serie di immagini ad alta risoluzione, le informazioni sul corretto utilizzo dei dispositivi dei sistemi di protezione risultano immediate ed efficaci.

Inoltre, introduzione e didascalie sono tradotte anche in inglese, francese, rumeno ed albanese, proprio per offrire una più ampia informazione sulla sicurezza nei cantieri multietnici.

Vengono descritti i sistemi realizzati con componenti in legno o con componenti prefabbricati metallici, quali:

- sistema di puntellazione per scavi supportato ai bordi con puntelli con regolazione variabile della lunghezza
- sistema di puntellazione su rotaia di scorrimento singola con puntelli fissi, particolare di estremità con palancole
- palancole, scala per effettuare la discesa
- sistema di puntellazione per scavi supportato ai bordi con puntelli non regolabili
- sistema di puntellazione su rotaia di scorrimento singola o doppia con puntelli non regolabili
- sistema di puntellazione per scavi con puntelli non regolabili

<http://www.cantieriinsicurezza.it/web/upload/files/lavori-strada/download/protezionescavi.pdf>

**Deroga prevenzione incendi, quando è possibile richiederla?**  
Circ. VV.F.  
16.03.2016, n. 3277

L'istituto della deroga consente ai professionisti di individuare e proporre, previa un'attenta analisi del rischio, le misure tecniche alternative alle norme di prevenzione incendi prescritte dalla regola tecnica, qualora sia impossibile ottemperare ad alcune prescrizioni.

L'art. 7 del dpr 151/2011 stabilisce che, qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, è

possibile ricorrere alla deroga presentando al Comando dei Vigili del Fuoco apposita istanza al rispetto della normativa antincendio. Inoltre, possono presentare istanza di deroga anche i titolari di attività, disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate nell'Allegato I del dpr 151/2011.

Il Comando esamina l'istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette entro 30 giorni alla Direzione regionale; il direttore, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, si pronuncia entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza e ne dà comunicazione al Comando e al richiedente.

A causa di interpretazioni discordanti degli operatori del settore, i Vigili del Fuoco (con la circolare 16 marzo 2016, n. 3277) hanno fornito alcuni chiarimenti in merito.

In linea generale, la deroga è proponibile solo in presenza di entrambi i presupposti:

- esistenza di una norma (o criterio generale) alla quale si intende derogare
- individuazione di misure, di provvedimenti, di accorgimenti e modi di azione che garantiscano condizioni di sicurezza equivalente

Pertanto, condizione necessaria per presentare istanza di deroga è l'esistenza di una regola tecnica di prevenzione incendi ufficiale, emanata dal Ministro dell'Interno; non è possibile richiedere la deroga in caso di linee guida, linee di indirizzo e guide tecniche.

Il Codice di prevenzione incendi (dm 3 agosto 2015) costituisce una regola tecnica per una serie di attività (9, 14, da 27 a 40, da 42 a 47, da 50 a 54, 56, 57, 63, 64,70, 75) che prima ne erano sprovviste; con l'emanazione del decreto diventa quindi possibile ricorrere alla deroga anche per queste attività.

Tutto ciò premesso, i Vigili del Fuoco chiariscono quali sono le attività per le quali è consentito o meno il ricorso all'istituto della deroga:

- attività rientranti nel campo di applicazione del dm 3 agosto 2015: il ricorso all'istituto della deroga è codificato al capitolo G.2.5.4.3 dell'allegato 1
- attività regolamentate da specifica regola tecnica non rientrante nel campo di applicazione del dm 3 agosto 2015: l'adozione delle singole misure previste nel dm non assicura automaticamente l'accoglimento dell'istanza di deroga in quanto le norme tecniche ivi riportate fanno parte di strategie organiche ai fini della sicurezza antincendio, che è assicurata solo con una applicazione integrale delle stesse
- attività non regolamentate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi: non è consentito il ricorso all'istituto della deroga
- attività regolamentate da specifica regola tecnica e rientranti anche nel campo di applicazione del dm 3 agosto 2015 (ad es. scuole, che hanno Regola tecnica nel dm 26 agosto 1992, per la quale è in corso di emanazione una specifica Regola Tecnica Verticale)

<https://www.insic.it/GetAllegato.aspx?GuidAllegato=ca196361-f93c-4a0d-ae14-9567e1cd0fa4>

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Per. Ind. Orazio Spezzani)

